

**D.Lgs 222/2013 – TABELLA A –**

**SEZIONE I – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI**

**1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA**

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>REGIME AMMINISTRATIVO</b>	<b>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
29	<p><b>Vendita al minuto di alcolici in:</b>  <b>a) esercizio di vicinato;</b>  <b>b) media o grande struttura di vendita;</b>  <b>c) in caso di attività commerciale già avviata.</b></p>	<p>a) SCIA unica  b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione  c) Comunicazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</b>  <b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</b>  <b>c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.</b></p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p><b>a)</b> compilando un apposito allegato della SCIA unica;  <b>b)</b> contestualmente alla presentazione dell'istanza;  <b>c)</b> all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).</p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
30	<p><b>Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:</b>  a) esercizio di vicinato;  b) media o grande struttura di vendita;  c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica  b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione  c) Comunicazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</b>  <b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</b>  <b>c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.</b></p> <p>La <b>comunicazione</b>, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:</p> <p><b>a)</b> compilando un apposito allegato della SCIA unica;  <b>b)</b> contestualmente alla presentazione dell'istanza;  <b>c)</b> all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).</p>	<p>D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5  D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
31	<p><b>Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:</b>  a) esercizio di vicinato;  b) media o grande struttura di vendita;</p>	<p>a) SCIA unica  b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione  c) Comunicazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</b>  <b>b) Autorizzazione per l'avvio</b></p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9  D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	c) in caso di attività commerciale già avviata.		<p><b>della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;</b></p> <p><b>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.</b></p> <p>La <b>comunicazione</b>, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:</p> <p><b>a)</b> compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p><b>b)</b> contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p><b>c)</b> all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività)</p> <p>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in <b>recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg</b>, la SCIA <b>prevenzione incendi</b> per i casi di cui alla lettera:</p> <p><b>a) e c)</b> deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p><b>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</b></p>	
32	<p><b>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi</b> in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</b></p> <p><b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</b></p> <p><b>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.</b></p> <p>La <b>comunicazione</b>, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p><b>a)</b> compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p><b>b)</b> contestualmente all'istanza;</p> <p><b>c)</b> all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).</p> <p>In caso di vendita <b>al minuto di</b></p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p><b>gas infiammabili in recipienti mobili compressicon capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc,</b> la SCIA <b>prevenzione incendi</b> per i casi di cui alla lettera:</p> <p><b>a) e c)</b> deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p><b>b)</b> deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
33	<p><b>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari</b> in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;  b) media o grande struttura di vendita.  c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata  b) Autorizzazione  c) Autorizzazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</b>  <b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</b>  <b>c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.</b></p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p><b>a)</b> contestualmente alla SCIA;  <b>b)</b> contestualmente all'istanza;  <b>c)</b> preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><u>In caso di</u> "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22  D.Lgs. n. 150/2012, art. 10  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9  D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>
34	<p><b>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:</b></p> <p>a) esercizio di vicinato;  b) media o grande struttura di vendita.</p>	<p>a) SCIA unica  b) Autorizzazione - Silenzio assenso più SCIA  c) SCIA</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</b>  <b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura</b></p>	<p>L. n. 281/1963  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9  D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46  Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che</p>

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>REGIME AMMINISTRATIVO</b>	<b>CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
	c) in caso di attività commerciale già avviata.		<p><b>di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</b></p> <p><b>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.</b></p> <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività).</p> <p><u>In caso di</u> "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
35	<p><b>Vendita di oggetti preziosi in:</b></p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione - Silenzio assenso</p> <p>c) Autorizzazione - Silenzio assenso</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</b></p> <p><b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</b></p> <p><b>c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.</b></p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.	
36	<p><b>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</b></p> <p>a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita. c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</b> <b>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</b> <b>c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.</b></p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9</p>
37	<p><b>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animate (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in:</b></p> <p>a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita. c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione</p>	<p><b>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</b> <b>b) Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</b> <b>c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di</b></p>	<p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4 Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p><b>origine animale.</b></p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31</p>